



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Dott. Rag. Marco Ansaldo e Rag. Antonella Bolla

ALBA - Via San Paolo n. 3/A - tel. 0173-366212

CANALE - P.zza Trento T. n. 21 - tel. 0173-970386

www.ansaldiassociati.it

Ai Signori Clienti

Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2009.

Con la presente circolare mensile, lo studio desidera informare e aggiornare i signori clienti in merito alle recenti novità normative in materia lavoro e in campo previdenziale e tributario.

Riportiamo di seguito per Vostra conoscenza una selezione delle recenti variazioni legislative e degli interventi ministeriali o da parte degli istituti, ricordandoVi che lo studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Nella sezione “approfondimenti” del nostro sito sono inoltre disponibili i seguenti documenti:



IL LIBRO UNICO DEL LAVORO AL DEBUTTO: ULTIME INDICAZIONI

<http://www.ansaldiassociati.it/allegati/news/Il%20Libro%20Unico%20del%20Lavoro%20al%20debutto.pdf>



FINANZIARIA 2009 E MILLEPROROGHE: SCHEMA DI SINTESI

<http://www.ansaldiassociati.it/allegati/news/Finanziaria%202009%20e%20Milleproroghe.pdf>

LAVORO

BONUS STRAORDINARIO: UN MESE IN PIÙ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'INPS chiarisce che i soggetti interessati al bonus straordinario, nel caso in cui scelgano di presentare domanda presso il proprio datore di lavoro o presso un Ente Previdenziale, devono presentare la richiesta nei seguenti termini:

- Entro il 28 febbraio 2009, se opta per il periodo di imposta 2007;
- Entro il 31 marzo 2009, se opta per il periodo di imposta 2008;

Non cambiano le scadenze per gli adempimenti del sostituto d'imposta.

NUOVO PACCHETTO ANTI-CRISI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un secondo pacchetto anti-crisi recante nuove misure di sostegno ai settori industriali in crisi.

Le finalità del provvedimento sono: affrontare la crisi del settore con interventi urgenti di sostegno alla domanda; far convergere le politiche nazionali con le indicazioni della Commissione europea e con le misure già adottate o in corso di adozione da parte degli altri Paesi europei; orientare le scelte dei consumatori verso prodotti a basso impatto ambientale che vanno nella direzione degli obiettivi di Kyoto.

Queste in sintesi le misure:

- 1) Incentivi per acquisto autoveicoli: - Rottamazione: bonus di 1.500 euro per acquisto di auto Euro 4 o 5; - Incentivi all'acquisto di auto ecologiche senza rottamazione (nel caso in cui ci sia anche la rottamazione l'incentivo si cumula con il precedente): 1.500 euro per auto metano/elettrico/idrogeno; 3500 euro per le stesse auto con emissioni ridotte al minimo; 1.500 euro per auto Gpl.
- 2) Incentivi per acquisto di veicoli commerciali leggeri: - Rottamazione: bonus di 2.500 euro per acquisto di veicoli nuovi a fronte di rottamazione di veicoli euro 0, 1 e 2 immatricolati entro il 31 dicembre 1999; - Incentivi fino a 4.000 euro per acquisto (senza rottamazione) di veicoli nuovi innovativi a metano/Gpl/idrogeno (gli incentivi sono cumulabili con la rottamazione).
- 3) Rottamazione motocicli o ciclomotori: - Incentivo di euro 500 per acquisto di un motociclo nuovo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria Euro 3, con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria Euro 0 oppure Euro 1.
- 4) Incentivazione all'installazione di dispositivi antiparticolato sui mezzi pubblici: - Finanziamento straordinario (55 milioni di euro, di cui 44 recuperati con maggiore gettito Iva) per i contributi per l'installazione dei dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico da parte delle aziende del trasporto pubblico locale, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e le Regioni e Province autonome.
- 5) Meccanismo di erogazione degli incentivi: - Gli incentivi, secondo una metodologia consolidata, verranno fruiti direttamente dal consumatore presso i concessionari con uno sconto che lo stesso concessionario recupera attraverso credito d'imposta.
- 6) Misure di sostegno alla domanda: - Detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici: si estende l'incentivo per le ristrutturazioni domestiche anche all'acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all'arredo, con una detrazione del 20% delle spese sostenute fino ad un massimo di 10 mila euro; - intervento della Sace per garantire i finanziamenti finalizzati all'acquisto dei veicoli oggetto degli incentivi.
- 7) Misure di sostegno alle imprese: - Distretti industriali: viene introdotta la fiscalità di distretto, che consentirà alle imprese di optare per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'Ires. Il carico tributario verrà determinato dal distretto secondo criteri di trasparenza, parità di trattamento delle imprese sulla base di principi di mutualità; - Rivalutazione degli immobili: riduzione della misura dell'imposta sostitutiva prevista per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio sugli immobili (riduzione dal 7 al 3% per gli immobili ammortizzabili e dal 4 al 1,5% per gli immobili non ammortizzabili).

UN ALTRO ANNO DI REGIME TRANSITORIO PER I BULGARI E I RUMENI

Sono state prorogate di un ulteriore anno, e cioè fino al 31 gennaio 2009, le procedure per l'accesso al mercato del lavoro nei confronti dei cittadini rumeni e bulgari. Pertanto, fino a tale data, l'assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avviene attraverso la presentazione di richieste di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione, mediante spedizione postale (raccomandata A/R), utilizzando l'apposita modulistica (mod. sub neocomunitari) disponibile sui siti del Ministero del Lavoro e de Ministero dell'Interno.

La procedura sopra indicata non riguarda i seguenti settori produttivi e professionalità, in quanto esenti da limitazioni: agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, compresi i casi previsti dall'articolo 27 del Testo Unico sull'immigrazione e lavoro stagionale.

NUOVE REGOLE PER LA MOBILITÀ

Si alleggeriscono gli adempimenti per i datori di lavoro; il nuovo anno si apre con una novità favorevole e di semplificazione.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro dei propri dipendenti, i datori di lavoro non dovranno più procedere alla compilazione del modello DS22 (modello per la disoccupazione).

Lo ha stabilito l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale con la circolare n.115 del 31 dicembre 2008, attribuendo sempre più importanza al flusso EMens.

Tenuto conto della disponibilità negli archivi delle denunce EMens, l'INPS potrà procedere in modo autonomo alla liquidazione:

- dell'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali;
- dell'indennità di mobilità;
- dei trattamenti speciali edili ai sensi delle leggi 23.07.91, n. 223 e 19.07.94, n.451.

In riferimento a quanto sopra evidenziato, l'Istituto di previdenza sociale rende noto di aver predisposto la nuova modulistica di seguito indicata:

- ➔ Mod. DS21 (modello semplificato di domanda), che riporta i dati anagrafici, le indicazioni per il pagamento, l'autocertificazione della dichiarazione di disponibilità al lavoro resa al Centro per l'impiego, l'indicazione dell'eventuale richiesta dell'assegno al nucleo familiare, l'indicazione per esprimere le opzioni fra l'assegno di invalidità e l'indennità di mobilità e fra la disoccupazione ordinaria ed i trattamenti speciali edili ai sensi della legge 6 agosto 1975, n.427, la possibilità della sottoscrizione della delega sindacale e/o del mandato di patrocinio;
- ➔ Mod. ANF/PREST, da compilarsi, come allegato al Mod. DS21 ed eventualmente ad integrazione del Mod. ANF/DIP utilizzato dall'ex datore di lavoro e già presente nella denuncia mensile EMens, soltanto nel caso di richiesta dell'assegno al nucleo familiare.

Il Mod. DS22 - DS22MOB. è stato soppresso e, quindi, non deve essere più utilizzato dalla data di pubblicazione della circolare in commento.

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI PER L'AUTOTRASPORTO: ULTIMO ANNO DI APPLICAZIONE.

L'Inail ha fornito le seguenti istruzioni per l'applicazione della riduzione dei premi a favore delle imprese di autotrasporto in conto terzi per i dipendenti addetti alla guida di autoveicoli:

- regolazione del premio 2008: la percentuale della riduzione da applicare è fissata in via provvisoria al 14%, nella misura già applicata alla rata 2008;
- rata del premio 2009: a partire dal 2009 sarà eliminato ogni aiuto di Stato in materia di riduzione contributiva dei premi Inail, pertanto alla rata 2009 non deve essere applicata alcuna riduzione contributiva;
- premi 2007: la misura della riduzione è stata fissata in via definitiva al 14%, già applicata in via provvisoria alla regolazione 2007 in occasione dell'Autoliquidazione 2007/2008.

SCONTO EDILI: I MODELLI DA PRESENTARE.

L'Inail, con nota n.9611 del 19 dicembre 2008, conferma per il 2008 lo sconto dell'11,50% dei premi per le imprese edili.

Per accedere all'agevolazione le aziende devono possedere i seguenti requisiti:

- non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione;
- devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione della regolarità contributiva (DURC) nei confronti di Inps, Inail e Cassa Edile;
- devono applicare la contrattazione collettiva.

Saranno gli istituti a verificare gli ultimi requisiti elencati, mentre per la verifica del primo il datore di lavoro dovrà presentare:

- il modello di autocertificazione per l'assenza di condanne passate in giudicato nel quinquennio ai sensi della L. n.248/06 (allegato alla circolare e reperibile sul sito Internet dell'Istituto), alla Sede Inail competente, entro il termine di scadenza dell'autoliquidazione;
- il modulo di autocertificazione per l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, entro il 30 aprile 2009.

CONTRIBUTI

CONTRIBUTI INPS PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI

A decorrere dal 1° gennaio 2009 aumenta dell'1% l'aliquota per i soggetti, privi di altra tutela previdenziale e non pensionati, iscritti alla gestione separata INPS.

Con l'occasione, in attesa della circolare Inps, si riporta una tabella riepilogativa delle aliquote in vigore da gennaio 2009 per gli iscritti alla gestione separata Inps.

LE ALIQUOTE DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DAL 1° GENNAIO 2009

<i>SOGGETTI INTERESSATI</i>	<i>ALIQUOTA DI VERSAMENTO</i>
ISCRITTI AD ALTRA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA O TITOLARI DI PENSIONE	17%
ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA PRIVI DI ALTRA COPERTURA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA E NON PENSIONATI	25,72%

VARIE

NUOVE TABELLE ACI PER IL 2009

A partire dal primo gennaio 2009, sono applicabili le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e ciclomotori, elaborate dall'ACI, e da utilizzare per il calcolo dei rimborsi chilometrici e per il calcolo dei fringe benefit applicati in azienda.

Le tabelle vengono utilizzate:

- per individuare il fringe benefit al lavoratore nell'ipotesi di uso promiscuo dell'auto aziendale;
- per individuare la quota non imponibile ai fini previdenziali e fiscali.

Per le autovetture, i ciclomotori e i motocicli concessi in uso promiscuo al dipendente, il benefit è costituito da un importo pari al 30 per cento (percentuale così stabilita dalla L. n.286/06) dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolata in base alle tabelle ACI, ragguagliato al periodo dell'anno durante il quale al dipendente è concesso l'uso del veicolo indipendentemente dal reale utilizzo.

Per il dipendente che utilizza il proprio mezzo, per esempio per trasferte aziendali, il datore di lavoro procederà al rimborso dei costi sostenuti dal dipendente.

L'indennità non costituisce benefit per il dipendente nel caso in cui venga corrisposta in base alla percorrenza effettuata e al costo chilometrico previsto dalle tabelle ACI, mentre se tale importo è maggiore di quello riconoscibile, tale eccedenza è considerata benefit.

Le tabelle pubblicate nel supplemento ordinario n. 280 della G.U. n. 296 del 19 dicembre 2008.

Inoltre tali tabelle vengono pubblicate ogni anno nel sito www.aci.it e per comodità sono scaricabili dai seguenti link.

ADEMPIMENTI

TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO: D.LGS. 81/2008 (EX. 626)

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 31 dicembre 2008 sono state rese ufficiali le proroghe (al 16 maggio 2009) riguardanti il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro).

Saranno obbligatorie e pertanto sanzionabili a partire dal 16.05.2009:

- la valutazione dei rischi unicamente per quanto attiene la valutazione del lavoro stress-correlato;
- l'apposizione al DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) della data certa;
- l'invio all'INAIL e all'IPSEMA dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno;
- il divieto delle visite mediche "preassuntive".

Si ricorda inoltre che:

- ➔ sono confermati gli altri adempimenti del D.Lgs. 81/2008, in particolare l'obbligo di realizzare il "DUVRI" (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza) entro il 1° gennaio 2009 anche per appalti già in essere prima del 25 agosto 2007;
- ➔ l'obbligo di comunicazione del nominativo del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) alla sede INAIL di competenza è attualmente sospeso, molto probabilmente entro il mese di febbraio verranno pubblicati dei chiarimenti in merito;
- ➔ la Direzione Centrale Rischi dell'INAIL ha indirizzato la Circolare Prot. N. 9611/2008 del 19 dicembre 2008 con la quale viene confermata, anche per l'anno 2008, la riduzione dell'11,5% dei premi assicurativi alle imprese del settore edile che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

CANTIERI EDILI: 16 ORE DI FORMAZIONE PER L'ENTRATA IN CANTIERE

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro ha previsto che l'assunzione di un operaio senza precedenti esperienze nel settore dell'edilizia, debba obbligatoriamente essere preceduta da un corso di formazione di 16 ore (due giornate) preventivo.

Pertanto, e salvo casi particolari, dal 1° gennaio 2009, devono frequentare il corso di formazione prima dell'assunzione gli operai, italiani e stranieri, che non dimostrino con idonea documentazione di aver già lavorato in Italia presso un cantiere edile.

Le 16 ore di formazione si svolgeranno presso le Scuole Edili e riguarderanno le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione in materia di salute e sicurezza.

Per agevolare la ricerca del corso più vicino alla sede aziendale si consulti il seguente sito:

http://www.16ore.it/index.php?pg=quando_svol

I corsi verranno organizzati ogni settimana, ed al termine dell'attività formativa la Scuola Edile rilascerà a chi ha frequentato il corso un "certificato di frequenza" da consegnare all'impresa.

Il rapporto di lavoro potrà così essere instaurato solo dopo aver ricevuto la certificazione rilasciata dalla Scuola edile.

L'impresa da tale nuova previsione ha i seguenti vantaggi:

- ➔ la formazione delle 16 ore è gratuita;
- ➔ il nuovo assunto acquisisce un minimo di conoscenza pratica del cantiere;
- ➔ la formazione delle 16 ore, provata dal certificato di frequenza da parte dell'operaio, permetterà all'impresa di dimostrare di aver assolto l'obbligo di formazione alla

sicurezza previsto dal nuovo Testo Unico sulla Sicurezza (artt.37 e 18, co.1, lett.l) del D.Lgs. n.81/08) e il cui inadempimento è sanzionato con l'arresto da 4 ad 8 mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro.

Si ricorda che ogni provincia e ogni scuola edile ha una propria procedura per accedere al corso.

MODULI RICHIESTA DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE

Si rende noto ai Signori clienti che sussiste l'obbligo per i lavoratori ed i collaboratori di presentare ogni anno la dichiarazione per la richiesta delle detrazioni per lavoro dipendente e familiari a carico (di cui agli artt.12 e 13 del Tuir), anche in assenza di variazioni rispetto alle comunicazioni effettuate in passato.

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni occorre quindi che i lavoratori compilino una richiesta in tal senso, completa dei codici fiscali dei familiari fiscalmente a carico, in assenza dei quali non sarà possibile riconoscere tali detrazioni.

A tale richiesta andranno allegati i documenti comprovanti lo stato di famiglia per tutti i lavoratori stranieri.

In tal caso, se la richiesta riguarda familiari residenti all'estero, la documentazione andrà prodotta secondo le norme stabilite per la validazione dei documenti in lingua straniera.

Si rende pertanto necessario far compilare ai vostri dipendenti e collaboratori il nuovo modello di dichiarazione, facendo leggere le istruzioni di compilazione allegate allo stesso.

Al fine di agevolare il rispetto degli adempimenti verranno consegnati nelle prossime settimane i modelli di dichiarazione con allegate istruzioni da fare compilare ai lavoratori dipendenti e collaboratori della vostra azienda; tali moduli poi essere riconsegnati al più presto ai nostri uffici.

CORSI

Sono in programma tramite l'ANCL (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) i seguenti corsi per datori di lavoro e dipendenti:

- ➔ Corso completo per (RSPP) Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per datori di lavoro (16 ore corso base + 12 ore corso primo soccorso);
- ➔ Corso (RSPP) Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per datori di lavoro (corso base di 16 ore);
- ➔ Corso di Richiamo di Primo Soccorso (4 ore per chi ha già fatto il corso base 3 anni fa);
- ➔ Corso completo di Primo Soccorso (12 ore con prova pratica);
- ➔ Corso Antincendio Rischio BASSO (4 ore) e rischio medio (8 ore con prova pratica);
- ➔ Corsi vari per categorie di lavoratori: sono in programma corsi per "carrellisti" ed "Addetti ai video Terminali".

Le aziende interessate sono pregate di comunicare al nostro studio il nominativo delle persone interessate ai corsi nel più breve tempo possibile.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° FEBBRAIO 2009 AL 28 FEBBRAIO 2009.

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° febbraio 2009 al 28 febbraio 2009, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Martedì 10 febbraio

- Giornalisti previdenza complementare
Versamento dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani e invio della lista di contribuzione.

Lunedì 16 febbraio

- Iva contribuenti mensili
Versamento dell'eventuale imposta a debito del mese 12/08 (con minimo di €. 1,03 purchè trattasi di saldo annuale).
- Irpef versamento ritenute - Sostituti d'imposta
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.
- Imposta sostitutiva Tfr - Sostituti d'imposta
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.
- Irpef versamento addizionali regionali e comunali - Sostituti d'imposta
Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.
- Contributi Inps - Gestione separata
Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.
- Contributi Enpals - Versamento
Versamento dei contributi dovuti all'Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
- Contributi Inps - Datori di lavoro
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

- Contributi Inps - Artigiani e commercianti
Versamento della quarta rata trimestrale, relativa al 2008, dei contributi dovuti sul minimale.

- Autoliquidazione Inail - Versamento
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del premio Inail, relativo al saldo 2008 ed all'acconto 2009.

Venerdì 20 febbraio

- Enasarco - Versamento
Versamento dei contributi relativi al quarto trimestre 2008, relativi agli agenti e rappresentanti.

Mercoledì 25 febbraio

- Contributi Enpaia - Versamento
Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

- Contributi Enpals - Denuncia mensile
Denuncia mensile unificata all'Enpals da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa alle retribuzioni corriposte nel mese precedente.

- Inps - Richiesta autorizzazione Cig e Cigs
Presentazione all'Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente.

Sabato 28 febbraio

- Cud - Sostituti d'imposta
Consegna della certificazione dei compensi corrisposti, nel 2008, ai lavoratori dipendenti ed ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

- DM 10/2 - Invio telematico
Termine per la trasmissione telematica del modello DM 10/2 relativo al mese precedente.

- EMens - Invio telematico
Termine per la trasmissione telematica del modello E-Mens relativo al mese precedente.

- FASI - Versamento
Pagamento dei contributi relativi al primo trimestre dell'anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali.

- Bonus straordinario - Presentazione richiesta domanda
Il soggetto avente diritto dovrà inoltrare la richiesta al sostituto d'imposta che eroga il beneficio (datore di lavoro o ente erogante la pensione) riferita ai redditi e ai componenti del nucleo familiare nel periodo d'imposta 2007¹.

¹ Termine inizialmente fissato al 31 gennaio 2009 e prorogato 28 febbraio 2009.